



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

SVOLTA CON MODALITÀ DI COLLEGAMENTO TELEMATICO

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) E APPROVAZIONE
TARIFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **Marzo** alle ore **19:45**, nella **sala consigliere**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>MATTEI MASSIMO</u>	SI	5	<u>GUSSAGO CRISTIAN</u>	SI	
2	<u>MARCHESI ERMANNO</u>	SI	6	<u>PEZZOTTINI MAURO</u>	SI	
3	<u>BARUZZI LAURA</u>	SI	7	<u>DALO' MAURO</u>	SI	
4	<u>BARUZZI CLAUDIA</u>	SI	8	<u>DOLCINI GIUSEPPE</u>	SI	

PRESENTI: 8

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Massimo Mattei** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunto con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett. d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”. Circolare protocollo numero 114553 adottata dal Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del MIT del 27 ottobre 2020 ritiene applicabile anche alle sedute degli organi collegiali degli Enti locali la disposizione di cui all'articolo 1 lettera d) punto 5 del Dpcm 18 ottobre 2020, facoltizzando in tal modo le sedute di Consiglio e Giunta in videoconferenza, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da art.19) al 30 aprile 2021.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione*

disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

DATO ATTO che:

- ☐ all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Provaglio Val Sabbia, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- ☐ nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data;

PRECISATO che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il nuovo Regolamento della Tassa Rifiuti – TARI;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 88.700, così ripartiti:

COSTI FISSI € 41.493,00

COSTI VARIABILI € 47.207,00

PRECISATO che al suddetto piano finanziario sono allegati:

- il Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021), elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
- la Relazione di accompagnamento al PEF, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 2 della deliberazione ARERA n. 443/2019, con relativi allegati;
- la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
- la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTA la proiezione tariffaria 2021 (allegato “A”):

- elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario;
- tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%;
- prevedendo una ripartizione del 94 % a carico delle utenze domestiche e del 6 % a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019², come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR³;
- ai sensi dell'art. 4.5 *“...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”*;

VISTO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*;
- l'art. 38bis del D.L. 124/2019, legge di conversione n. 157 del 19/12/2019 e il D.M del 1 luglio 2020 con cui il Ministero dell'Economia che fissa i criteri e le modalità del riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione d igiene dell'ambiente (TEFA);

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.
 - l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
-

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 08 contrari n. 00 astenuti n. 00 espressi dai consiglieri comunali presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- a) **di approvare per l'anno 2021** il Piano Economico Finanziario (PEF), con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, unitamente alle tariffe della TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento;
- b) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
- c) di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, , entro il termine definito dalla legge;
- d) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione d'igiene dell'ambiente (TEFA) così come in premessa indicati.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 17/03/2021 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.provaglioalsabbia.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

17/03/2021

Il Segretario Comunale
Alberto Lorenzi